



A.R.I.S. APS

Associazione Ricerca Interventi Studi Aps

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA A.R.I.S. Aps DEL 17 MAGGIO 2022

Nel rispetto delle disposizioni imposte dai vari decreti ministeriali D.P.C.M. per arginare la diffusione del Covid-19, l'assemblea straordinaria dell'A.R.I.S. ha avuto luogo in seconda convocazione il giorno 17 maggio 2022 alle ore 13.30 presso il Seminario Vescovile di Via Besenghi 16, seguendo le prescrizioni sulla distanza di sicurezza tra i partecipanti e le norme igieniche suggerite dalle ordinanze regionali.

Come segretario per la stesura del verbale viene nominato il dott. Mauro Cauzer in qualità di consigliere anziano.

L'ordine del giorno prevede l'approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale. In seguito alle verifiche che la Regione Friuli-Venezia Giulia sta effettuando sugli statuti delle varie associazioni di volontariato e di promozione sociale al fine di controllare la conformità con la normativa vigente necessaria ai fini dell'iscrizione al RUNTS, viene segnalata all'Associazione la necessità di adeguare lo statuto alle norme inderogabili previste dal Codice del Terzo settore pena l'esclusione dell'iscrizione nel Registro. Elenco adeguamenti richiesti:

1. Lo statuto non deve prevedere alcuna discriminazione in merito alla possibilità del soggetto minorenni di associarsi e conseguentemente di esercitare il relativo diritto di voto (per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale).
2. In sede di votazione assembleare l'art. 24, comma 3. del d.lgs. 117/2017 prevede che ciascun associato possa rappresentare fino a un massimo di 3 soci, mediante delega.
3. Lo statuto non deve contenere disposizioni ingiustificatamente limitative del diritto di partecipazione alla vita associativa da parte degli associati (es. diritto di esaminare i libri sociali, partecipazione alle assemblee, ecc...)
4. Si ricorda che le competenze inderogabili dell'assemblea sono quelle previste dall'art. 25, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e che in relazione allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio si tenga presente quanto previsto dall'art. 21 del cod. civ.
5. Le disposizioni statutarie inerenti al patrimonio devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 117/2017 sul vincolo di destinazione e sul divieto di distribuzione anche indiretta.
6. La devoluzione e lo scioglimento, poi, devono essere disciplinate in maniera conforme a quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017

L'assemblea approva all'unanimità le modifiche allo Statuto

L'assemblea si chiude alle 14.30

Il segretario

Mauro Cauzer

Il Presidente

Giuliano Cecovini

IL SOTTOSCRITTO RAG. PAOLO DAVANZO ISCRITTO ALL'ALBO DEI ODCEC DI TRIESTE AL N. 58 AI
SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL
PRESENTEDOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'



STATUTO a

argomenti

- pubblica

mediante

2.2 del p

- organiz

del sol

As

(es

ART.1 D

È costituito
del Terzo
art.1 com
di promo
identifica
legale ne
Il trasfer
comunica
L'Associ
e senza
L'Associ
fondame
della stru

ART. 2 A

L'Associ
solidarist
livello so
di svanta
dell'età c
dei prop
dei loro f
Altresì,
popolazi
una delle
degrado,
prevalen
presenza
manifest
relaziona
Per final
scientific
2.1 dal p
- promoz
processo
- organiz
strutture

17 maggio 2022



A.R.I.S.

Associazione Ricerca Interventi Studi Aps

(esente imposta di registro e bollo ai sensi dell'art. 82 -comma 3 e 5 d.lgs n.117 /2017)

ART.1 DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

È costituita ai sensi del Decreto Legge 3 luglio 2017 n.117 (di seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e relative disposizioni di attuazione, della Legge 6 giugno 2016 n.106, art.1 comma 2, nonché nel rispetto degli art.36 e seguenti del Codice Civile l'associazione di promozione sociale non riconosciuta **"Associazione Ricerca Interventi Studi Aps"** identificata con l'acronimo **"A.R.I.S., APS"** (di seguito denominata Associazione) con sede legale nel comune di Trieste.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione a tutti gli uffici competenti.

L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza fine di lucro e senza limiti di durata.

L'Associazione è costituita nel rispetto e nel riconoscimento dei principi e norme fondamentali della Costituzione Italiana ed opera nel rispetto dei principi di democraticità della struttura ed elettività delle cariche associative.

ART. 2 ATTIVITA' E FINALITA'

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale orientate allo studio delle dinamiche interpersonali, sia a livello socio-familiare che istituzionale, delle persone in generale che versano in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare, collegato anche alla crisi dell'età di mezzo e dell'invecchiamento, con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati; lo svolgimento dell'attività è indirizzata a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Altresì, in considerazione del fatto che con il progressivo invecchiamento della popolazione, lo innalzamento dell'età media e della durata di vita, gli anziani diventando una delle categorie più numerose, ma allo stesso tempo a rischio di emarginazione e degrado, le attività di studio, di diagnosi e di assistenza dell'Associazione saranno rivolte prevalentemente alle persone anziane che versino in situazioni di disagio, vuoi per la presenza di situazioni patologiche, comportando vari stadi di deterioramento, vuoi per il manifestarsi, pur in situazioni psichico-fisiche buone, di disagi legati al mondo affettivo, relazionale e cognitivo dell'anziano stesso.

Per finalizzare gli obbiettivi prefissati, l'Associazione si occuperà di attività di tipo scientifico, formativo e sociale.

2.1 dal punto di vista scientifico:

- promozione di studi biomedici e psicologici atti ad approfondire le conoscenze sul processo di invecchiamento nella sua totale complessità.
- organizzazione di attività di ricerca in modo autonomo oppure collaborazione con altre strutture di ricerca.

Cerone

organizzazione per le partecipazioni ad attività congressuali, seminari, conferenziali su argomenti inerenti gli scopi sociali.

pubblicazione di libri, riviste, lavori scientifici, giornali, periodici, ausili informatici e mediatici e similari sia a scopo divulgativo che specialistico.

2 dal punto di vista formativo:

organizzazione di seminari e corsi di formazione, di base o avanzati, per gli operatori socio-sanitari appartenenti a diverse figure professionali ed a vari livelli del settore specifico
promozione di attività di tirocinio istituzione di borse di studio al fine di stimolare ed incentivare quelle figure professionali che vorranno dedicarsi a questo specifico settore
organizzazione di attività di supervisione periodica delle diverse figure professionali operanti nel settore

3 dal punto di vista dell'ambito sociale:

organizzazione e promozione di interventi per favorire il raggiungimento degli scopi sociali

promozione dell'arte e della cultura per l'organizzazione di mostre, spettacoli cinematografici e teatrali, pubbliche feste, iniziative artistiche, turistiche e ricreative, conferenze divulgative ecc. ecc.

effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive, in collegamento con diverse emittenti, noleggi di cinematografi, acquisizione, costruzione e locazione di impianti ed attrezzature necessari al raggiungimento dello scopo sociale

nell'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l'associazione potrà agire in parallelo e collaborare con le organizzazioni similari esistenti e costituenti, al fine di garantire al meglio la tutela dei diritti degli anziani.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale l'associazione può esplicare la propria attività nei seguenti settori:

- organizzazione di eventi culturali, ricreativi, sociali, scientifici e di animazione a favore di soggetti anziani e dei loro familiari o comunque aventi a tema il mondo dell'anziano in tutte le sue sfaccettature

- assistenza e sostegno degli anziani e delle loro famiglie che versino in situazioni di disagio. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può organizzare qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Le attività svolte dall'Associazione, come da art.5 del Codice del Terzo Settore, sono le seguenti:

a – interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8/11/2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5/2/1992, n.104, e alla legge 22/6/2016, n. 112, e successive modificazioni

b - interventi e prestazioni sanitarie

h - ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Ai sensi dell'art. 6 del codice del terzo settore l'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Carbide

utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 COLLABORAZIONI ED ADESIONI

1. Associazione può stipulare convenzioni con Enti esterni, pubblici e privati, per erogare servizi e conseguire gli obiettivi istituzionali del sodalizio.

2. Associazione potrà partecipare o dare la propria collaborazione ad altri enti e associazioni, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.

3. Associazione può aderire ad organizzazioni, associazioni, enti o reti e partecipare ai loro attività. Organismi direttivi, al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo, previa delibera dell'Assemblea dei Soci

ART. 4 SOCI

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà ed utilità sociale e di tutela delle persone più deboli e bisognose di aiuto e che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Associazione a favore di tutte le persone. Il socio è la fonte della sua legittimazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, organismi ed associazioni, i quali, aderendo alle finalità istituzionali, agli scopi del presente Statuto e agli eventuali Regolamenti Interni, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino integralmente le regole dettate.

Possono aderire gli Enti del Terzo Settore che condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione e che impegnandosi ad attenersi alle regole del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti Interni ed a rispettare le delibere degli organi sociali con il limite dell'art.35 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione anche i minorenni, con il consenso dell'esercente della responsabilità genitoriale. Possono essere partecipi alla vita associativa, con il solo voto consultivo, le Associazioni o gruppi che perseguono obiettivi di natura solidaristica e di utilità sociale e non sono socie. L'associazione che chiede l'iscrizione all'Aris Aps deve impegnarsi al conseguimento dei fini istituzionali di cui all'art. 2 e 3 del presente Statuto, nonché ad operare in coerenza con i principi posti dal Codice del Terzo Settore e dai decreti attuativi del decreto, e dalle sue modificazioni.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, e successivamente confermata dall'Assemblea dei Soci, su apposita domanda scritta del richiedente, contenente nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, nel caso di persona fisica.

Nel caso di iscrizione di una associazione o altri organismi la domanda deve contenere tutti i dati identificativi della stessa ed i dati la persona che la rappresenta.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza, condizioni sociali e personali, può essere posto a base di rifiuto della richiesta di adesione all'associazione. Un eventuale diniego all'ammissione, espresso in forma scritta, non ha obbligo di motivazione.

L'ammissione obbliga il nuovo socio al versamento della quota sociale annuale prevista.

Carcano

La quota sociale viene deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo.

1 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

tutti i soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi, i soci hanno diritto a

- diritto di voto nell'assemblea dei soci (se in regola con il pagamento della quota sociale)
- eleggere gli organi associativi
- ad essere eletti alle cariche associative
- a frequentare i locali dell'associazione
- ad essere informati sulle attività dell'associazione
- a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione
- a concorrere all'elaborazione ed alla approvazione del programma di attività
- ad essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore
- a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
- a recedere, in forma scritta, dall'appartenenza all'associazione

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti
- prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali della associazione

4.2 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La perdita della qualità di socio avviene per:

- decesso
 - decadenza per mancato pagamento della quota sociale; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi tre mesi dal mancato versamento, e trascorsi ulteriori venti giorni dall'avvenuta comunicazione ufficiale della morosità. La decadenza va confermata alla prima Assemblea dei Soci utile.
 - dimissioni; ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale dell'anno in corso.
 - espulsione; l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere espulso con effetto immediato. L'espulsione viene deliberata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, previa contestazione in contraddittorio con il socio e comunicata in forma scritta. Contro il provvedimento il socio interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 30 giorni dalla data di comunicazione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile. Nel periodo intercorrente il socio si intende sospeso. I provvedimenti di decadenza o di espulsione devono essere notificati tempestivamente con lettera raccomandata o da email certificata.
- La perdita di qualità di socio, a qualsiasi titolo, non dà diritto alla restituzione della quota associativa versata, né da alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Cesare

quota sociale è personale, non rimborsabile né trasferibile a terzi e non può essere alutata.

comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, obità e rigore morale, nel rispetto dello presente statuto e delle linee programmatiche nanate.

3 PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL SOCIO

socio sottoposto a procedimento penale può essere cautelativamente sospeso a tempo indeterminato, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato. Competente a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura di urgenza, è il Consiglio Direttivo.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva.

ART. 5 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Tesoriere

ART. 6 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

6.1 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci; deve essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due terzi dei soci.

La convocazione può essere inviata con lettera semplice, email o sms almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione può essere inoltre diffusa con affissione nei locali della sede o riportata nella home page del sito dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione della sede, della data e dell'ora di prima e seconda convocazione e devono inoltre contenere l'ordine del giorno, completo di eventuali allegati.

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci, mentre il diritto al voto spetta esclusivamente ai soci in regola con il pagamento della quota sociale.

I soci sospesi devono ricevere la convocazione e possono assistere all'Assemblea, ma non hanno diritto né di voto attivo né di voto passivo.

Cesare

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere al massimo tre deleghe.

Le associazioni e gli organismi soci sono rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e verbalizzata dal segretario.

In sua mancanza il Presidente nominerà fra i soci un segretario verbalizzante.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,

- revoca del Presidente e del Vicepresidente,

- elegge i tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti quando previsto dall'art. 31, d.lgs. n. 117/2017

- approva eventuali Regolamenti Interni proposti dal Consiglio Direttivo

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

- approva il rendiconto economico e finanziario (bilancio) dell'esercizio concluso

- approva il bilancio sociale dell'esercizio concluso

- approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo

- propone e delibera le linee programmatiche di attività anche su proposta del Consiglio Direttivo

- delibera su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno

- delibera su proposta del Consiglio Direttivo l'importo annuale della quota sociale di adesione

- ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo

- ratifica in via definitiva le nuove adesioni

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con qualunque sia il numero dei soci presenti; tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno ventiquattro ore.

Tutte le delibere vanno votate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto al voto, i rappresentanti delle organizzazioni ispiratrici e le Associazioni o gruppi che perseguono obiettivi di natura solidaristica e di utilità sociale.

6.2 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci; la convocazione avviene con la stessa modalità sopradescritte dell'assemblea ordinaria.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere al massimo tre deleghe.

Le associazioni e gli organismi soci sono rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea stessa; il Presidente nomina fra i soci presenti un segretario verbalizzante.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- delibera sulle proposte di modifica dello Statuto
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, la trasformazione, la scissione, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione.
- delibera sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione,
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli Associati e delibera con la maggioranza del cinquanta per cento più uno dei presenti, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, l'assemblea necessita della presenza di almeno tre quarti degli associati e del voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni di modifiche statutarie, trasformazione, scissione, fusione, scioglimento vanno depositate presso il Registro Unico del Terzo Settore.

6.3 VERBALI D'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria devono essere verbalizzate con le modalità descritte. I verbali devono essere firmati dal segretario verbalizzante eletto e dal Presidente dell'Assemblea e conservati in apposito registro.

Ogni socio ha diritto di consultare i libri sociali previsti dalla normativa vigente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione con le modalità previste dall'art. 11.

ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del Codice del Terzo Settore

7.1 CARICHE

IL Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, nominati dall'Assemblea fra i soci dell'associazione

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste ed elette le seguenti figure:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona.

Il Presidente può avocare a sé le funzioni di Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione va fatta a mezzo email o sms ed avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Carim

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi anche nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
In caso di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Invece se questa fosse esaurita, il Consiglio Direttivo deve indire elezioni suppletive per i membri da sostituire.

I consiglieri subentranti decadono con la scadenza del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in mancanza il Consigliere più anziano, dovrà convocare entro dieci giorni l'Assemblea dei soci per indire nuove elezioni da tenersi entro quindici giorni dalla convocazione, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Nelle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci riguardanti l'approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dall'elezione, devono depositare all'avvenuta elezione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, domicilio nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione in forma congiunta o disgiunta.

7.2 COMPITI

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Nello specifico:

- predispone la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, il programma annuale di attività relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale,
- elegge tra i propri componenti il Presidente e il vicepresidente,
- nomina o revoca il tesoriere ed il segretario
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- decide su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore
- attua e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione annuale, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale dell'esercizio trascorso nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
- conferisce procure generali e speciali
- propone all'Assemblea gli eventuali regolamenti utili al funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci, salvo successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci
- delibera in ordine all'esclusione dei soci, salvo successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare compiti ed incarichi ai singoli Consiglieri, definendo mandato poteri ed autonomie

Il Consiglio Direttivo può deliberare, ove necessario, che la titolarità del conto bancario sia a firma congiunta anche di una persona terza.

Il Consiglio Direttivo può insignire della qualifica di membro Onorario personalità impegnate nel sociale, con particolare riferimento alle finalità dell'Associazione; tali membri

non possono ricoprire cariche sociali, non hanno diritto di voto e non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Delle riunioni e delibere del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale da conservare nell'apposito registro.

7.3 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha uso della firma sociale. Il Presidente rimane in carica per due anni e può essere rieletto.

Egli convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria; presiede l'Assemblea dei Soci ordinaria ed il Consiglio Direttivo. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Soci; in caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Nel caso di dimissioni del Presidente entro trenta giorni il Consiglio Direttivo eleggerà il nuovo Presidente.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione
- vigilare sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- determinare i criteri organizzativi per garantire efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati
- adottare in casi di oggettiva necessità provvedimenti d'urgenza sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente
- è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi, compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanza, effettuare pagamenti di qualsiasi natura ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi agli eventuali dipendenti.
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

7.4 VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva tutte le attività del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Il Vice Presidente rimane in carica per due anni e può essere rieletto.

7.5 SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario rimane in carica per due anni e può essere rieletto.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità ed autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere rimane in carica per due anni e può essere rieletto.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Il presidente può avocare a sé le due cariche. Qualora esse siano attribuite a persone diverse,

Il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente

7.6 CONFLITTO DI INTERESSI

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

7.7 RESPONSABILITÀ

Gli amministratori rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 8 PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale definisce gli obiettivi, le strategie d'azione e le attività che l'Aris Aps prevede di realizzare nel corso dell'anno. Di norma viene approvato nella stessa Assemblea dei Soci che approva il bilancio preventivo e che rappresenta uno strumento attuativo del programma.

Il programma annuale viene predisposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 GRATUITA' DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono prestate a titolo personale, spontaneo e gratuito.

Sono previsti gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate ai componenti del Comitato Direttivo, a tutte le figure elette ed ai soci dell'Associazione, con le modalità ed i limiti stabiliti dall'Associazione nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore

ART. 10 PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

10.1 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae le risorse economiche per il conseguimento degli scopi istituzionali, per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea
- eredità, donazioni e legati
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni ed amministrazioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi da istituti di credito, enti in genere ed altre persone

fisiche e giuridiche contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali

- contributi da altri enti del terzo settore
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- entrate derivanti da sponsorizzazioni
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- proventi delle cessioni di beni e prestazione di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, a carattere marginale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- erogazioni liberali degli associati e di terzi
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

10.2 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare; esso decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

10.3 BILANCIO

10.3.1 BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO SOCIALE

Il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea dei Soci al fine di permettere la consultazione ad ogni associato.

Il bilancio consuntivo è composto da un rendiconto economico finanziario, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e dalla relazione sul programma di attività.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida ministeriali.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di

sensibilizzazione.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Ad approvazione avvenuta il bilancio consuntivo, il bilancio sociale ed i rendiconti separati devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

10.3.2 BILANCIO PREVENTIVO

Il Consiglio Direttivo entro il mese di novembre di ogni esercizio predispone un bilancio preventivo con allegata una relazione sulle attività da svolgere nell'esercizio successivo. Il bilancio va proposto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione possibilmente entro il trentuno dicembre dell'anno in corso o comunque alla prima Assemblea dei Soci utile.

ART. 11 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore

Essi sono i seguenti:

- registro Soci
- registro Volontari
- registro verbali dell'Assemblea dei Soci
- registro verbali del Consiglio Direttivo

Il Registro Soci è unico e va compilato per ogni annualità.

Il Registro Volontari è unico e va compilato in ordine temporale e consecutivo

Va annotata l'entrata del volontario nel registro e alla data di fine attività va annotata in ordine cronologico la sua uscita.

Per l'attività di volontari saltuaria e/o momentanea va compilato un registro separato, così come previsto dalle norme del Codice del Terzo Settore.

I dati da rilevare e riportare su ambedue i registri sono i seguenti:

- numero progressivo e data di iscrizione
- nome e cognome
- data e luogo di nascita
- cittadinanza
- codice fiscale
- residenza
- cellulare ed email

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo depositario dei libri. Il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci non potranno avere copia dei documenti né foto dei medesimi, tranne in caso di motivate esigenze, previa richiesta al Consiglio Direttivo, e nel rispetto della legge sulla privacy. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate.

ART. 12 MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente statuto, salvo quelle determinate da sopravvenute disposizioni di legge, possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei componenti l'assemblea. Le relative deliberazioni sono votate ed adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze previste all'art. 6.2.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata 10 giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo proporrà l'Assemblea le modifiche che avranno ricevuto l'assenso a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

ART. 13 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei Soci che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 6.2 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione del Terzo Settore con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le deliberazioni di modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione, scioglimento vanno depositate presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3.7.2017 n.117 e dei relativi Decreti Attuativi, e per quanto non normato, alle disposizioni del Codice Civile e, per quanto applicabili i principi generali dell'ordinamento giuridico

Lo Statuto si compone di 14 articoli e 13 pagine.



com. fotostatica è conforme al docu-
mentale acquisito agli atti di questo Ufficio
e registrato il al
n° Serie Liquidati €
fEuro
Versati il
IL DIRETTORE



La presente copia fotostatica è conforme al docu-
mento originale acquisito agli atti di questo Ufficio
e registrato il 29/06/2022 al
n° 2443 Serie 3 Liquidati €
fEuro
Versati il
BSONTE

per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Gloria Prete
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE

DIRETTI ASSOLTI
MBS MBS
MARCA DA
BOLLO PDA
613/20

per LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Gloria Prete
IL FUNZIONARIO
Giuseppe LO VERDE